



**LEGGE REGIONALE 3 agosto 2001 n. 23**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 22/08/2001 n. 08**

**Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987 n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**TITOLO I**

**ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**ALLA LEGGE REGIONALE  
19 DICEMBRE 1990 N. 38  
(TESTO UNICO IN MATERIA DI  
FUNZIONAMENTO E DI ASSEGNAZIONE  
DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI)**

**Articolo 1**

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 38/1990)

1.

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1.

Per il funzionamento di ciascun Gruppo consiliare é previsto un contributo costituito da:

a) una quota mensile fissa per ogni Gruppo per le iniziative politiche pari a lire 3 milioni aumentata di lire 1 milione e 500 mila per ogni Consigliere iscritto al Gruppo per le attività collegate ai lavori del Consiglio regionale;

b) una quota variabile, comunque non superiore complessivamente al 10 per cento di quanto indicato nella lettera a), determinata annualmente dall'Ufficio di Presidenza per le spese di funzionamento ordinarie di ogni Gruppo che tenga conto di ciò che non è coperto dalle dotazioni di servizio e dall'aumento del costo della vita;

c) un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale determinato ai sensi

dell'articolo 7 occorrente per il suo funzionamento secondo il seguente schema: due unità di personale di categoria corrispondente all'ex VIII qualifica funzionale (posizione economica D3) per ogni Gruppo - aumentata di una unità di personale di categoria corrispondente all'ex VI qualifica funzionale (posizione economica C1) per i Gruppi cui risultino iscritti più di sette Consiglieri e di due unità di personale di categoria corrispondente all'ex VI qualifica funzionale (posizione economica C1) per i Gruppi cui risultino iscritti più di quattordici Consiglieri - aumentata di una unità di personale di categoria corrispondente all'ex VI qualifica funzionale (posizione economica C1) per ogni Consigliere iscritto al Gruppo a partire dal secondo Consigliere.

2.

Il finanziamento corrispondente ai sensi dell'articolo 7, relativo al personale, è ridotto dell'ammontare pari al costo di una unità di personale di categoria corrispondente all'ex VI qualifica funzionale (posizione economica C1) per ogni Consigliere che riveste cariche in seno alla Giunta o all'Ufficio di Presidenza".

## **Articolo 2**

(Sostituzione di articolo)

1.

L'articolo 5 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni é sostituito dal seguente:

## **"Articolo 5**

(Uffici di Segreteria politica del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza)

1.

Per l'esercizio delle loro funzioni la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di personale avente esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'Amministrazione che compone la Segreteria politica.

2.

È messo a disposizione del Presidente della Giunta regionale un finanziamento occorrente allo svolgimento delle funzioni di Segreteria politica. Tale finanziamento è determinato, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nella misura massima del 6 per cento del costo della dotazione organica della dirigenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.

È messo a disposizione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica di ogni Assessore nella misura di un'unità di categoria corrispondente all'ex VIII qualifica funzionale (posizione economica D3) per ogni componente della Giunta stessa, aumentato di un'unità per il Vice Presidente. Tale quota è determinata sulla base degli elementi indicati dall'articolo 7.

4.

È messo a disposizione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale occorrente allo svolgimento delle funzioni di segreteria politica di ciascun componente nella misura di:

a)

una unità per ogni componente dell'Ufficio stesso, aumentata di un'ulteriore unità. Il numero complessivo è ripartito a metà tra posizioni economiche corrispondenti all'ex VIII qualifica funzionale (posizione economica D3) ed all'ex VI qualifica funzionale (posizione economica C1);

b)

un'ulteriore unità di posizione economica corrispondente all'ex VIII qualifica funzionale (posizione economica D3) per il Presidente e per i Vice Presidenti.

Tale quota è determinata sulla base degli elementi indicati dall'articolo 7. Il Presidente del Consiglio definisce la ripartizione delle risorse tra i diversi componenti dell'Ufficio, su segnalazione dei singoli componenti.

### **Articolo 3**

(Inserimento di articolo)

1.

Dopo l'articolo 5 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

#### **"Articolo 5 bis**

(Disposizioni comuni agli articoli precedenti)

1.

Per le finalità previste dagli articoli 2, lettera c), e 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

2.

Non trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali).

3.

I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento."

### **Articolo 4**

(Modifiche all'articolo 8)

1.

Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

"3

bis. Il personale dei Gruppi consiliari può svolgere la sua funzione anche fuori sede, sotto la diretta responsabilità del Capogruppo. I rapporti instaurati col personale dipendente dell'Ente determinano il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso. I periodi di attività prestati non sono validi ai fini previdenziali e della progressione di carriera."

### **Articolo 5**

(Sostituzione termine)

1.

Nel testo della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni le parole "definita dalla tabella di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti "definita dall'articolo 2, comma 1, lettera c)", le parole

"dalla tabella di cui all'articolo 5" e "di cui alla tabella allegata" sono sostituite dalle seguenti "di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5".

#### **Articolo 6**

(Abrogazione della tabella)

1.

La tabella allegata alla l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

#### **Articolo 7**

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2001:

a)

prelevamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali";

b)

riduzione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 611 "Spese per incarichi, studi e ricerche per attività di qualificazione, riqualificazione e formazione ed aggiornamento del personale regionale";

c)

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 632 "Spese per studi, ricerche, elaborazioni anche informatiche per la redazione e diffusione delle informazioni e conoscenze del Piano Territoriale Regionale (PTR) e per la definizione delle nuove competenze in materia di pianificazione attribuite a Province e Comuni nonché all'istituzione dell'area metropolitana";

d)

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 680 "Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi in materia di tutela dell'ambiente";

e)

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 691 "Spese per il perfezionamento e la gestione dell'osservatorio regionale delle infrastrutture e dei trasporti";

f)

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 4020 "Spese per attività formative affidate dalla Regione a soggetti diversi";

g)

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 5305 "Finanziamento integrativo di parte corrente alle Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura ed Enti convenzionati";

h)

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 8400 "Spese per lo svolgimento delle attività concernenti il turismo e la promozione turistica";

i)

riduzione di lire 80.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine";

j)

aumento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 25 "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari";

k)

istituzione del capitolo 35 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa;

l)

istituzione del capitolo 120 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica del Presidente della Giunta regionale" con lo stanziamento di lire 350.000.000 in termini di competenza e di cassa;

m)

istituzione del capitolo 125 "Compensi per lo svolgimento delle funzioni di segreteria politica degli Assessori" con lo stanziamento di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede:

-

con i relativi bilanci, per il rifinanziamento del capitolo 25;

-

con legge di bilancio, per il rifinanziamento dei capitoli 35, 120 e 125.

#### **Articolo 8**

(Abrogazione di norme)

1.

Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 3 aprile 2001 n. 9 (ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38).

#### **Articolo 9**

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 7)

1.

Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 38/1990 si interpreta nel senso che la retribuzione ivi prevista è assicurata dalla Regione anche in caso di congedi parentali.

## **Articolo 10**

(Norma transitoria)

1.

Gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 38/1990, come modificato dalla presente legge, decorrono dal 1° gennaio 2001.

2.

Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 2, comma 1, lettere b) e c), e 5 della l.r. 38/1990, come modificati dalla presente legge, decorrono dal 1° settembre 2001.

## **TITOLO II**

### **ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

#### **ALLA LEGGE REGIONALE**

#### **20 GIUGNO 1994 N. 26 (NORME SULLA DIRIGENZA E SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI)**

## **Articolo 11**

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 26/1994)

1.

Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e successive modificazioni e integrazioni sono inseriti i seguenti:

"1

bis. Possono essere conferiti incarichi con contratto a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzioni del rapporto di lavoro e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

1

ter. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 1 bis sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale.

1

quater. Degli incarichi di cui al comma 1 bis è data comunicazione al Consiglio regionale, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti."

## **Articolo 12**

(Norma interpretativa)

1.

L'articolo 14, comma 4, della legge regionale 20 maggio 1997 n. 18 (modifiche alla legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali)) si interpreta nel senso che il trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali di cui al comma 1, i quali non esercitano l'opzione, è pari al trattamento economico retributivo fondamentale dei dirigenti generali dello Stato, rispettivamente di livello di funzione B per i segretari generali e C per i dirigenti generali, come risulta determinato dai decreti del Presidente della Repubblica adottati sulla base della procedura prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 gennaio 1992 n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992 n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **TITOLO III**

#### **ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 1987 N. 3 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

##### **Articolo 13**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 3/1987)

1.

Nel comma 2 bis dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3, introdotto dalla legge regionale 22 marzo 2000 n. 24, sono soppresse le seguenti parole: "Ad essi non si applicano le disposizioni previste dal Capo II e dal Capo III della presente legge".

2.

I componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale sono assoggettati d'ufficio al recupero delle trattenute di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 18, comma 2, della l.r. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni per il periodo intercorrente tra l'assunzione del relativo incarico e l'entrata in vigore della presente legge.

3.

Il recupero di cui al comma 2 è effettuato entro il termine perentorio di trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

##### **Articolo 14**

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 3/1987)

1.

Nel comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni le parole "di cui all'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261 (determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento)".

2.

Nel comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a)

per una distanza fino a 40 chilometri: 1,75 per cento;

b)

per una distanza oltre i 40 chilometri e fino a 90 chilometri: 2,00 per cento;

c)

per una distanza oltre i 90 chilometri: 2,25 per cento".

3.

Nel comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni la parola "ferroviario" è sostituita dalle seguenti: "effettuato dal luogo di residenza alla sede del Consiglio regionale".

4.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dal seguente:

"3.

Sono a carico della Regione le spese di viaggio sostenute dai Consiglieri regionali per la partecipazione alle riunioni di cui al comma 1 determinate dall'Ufficio di Presidenza come frazione del costo della benzina e in relazione al doppio della distanza dal luogo di residenza alla sede del Consiglio regionale. Sono, inoltre, a carico della Regione le spese di viaggio sostenute dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare in relazione ai pedaggi autostradali. L'Ufficio di Presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo agli ulteriori costi di viaggio debitamente documentati sostenuti dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare anche fuori dal territorio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese.".

#### **Articolo 15**

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 agosto 2001

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

---

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

\_\_\_Anno:2001

\_\_\_Num:0023

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Num:08

\_\_\_Boll\_\_Uff\_\_Anno:2001